



Regione Lombardia

DECRETO N. 6606

Del 13/05/2022

Identificativo Atto n. 3027

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI CACCIATORI AMMISSIBILI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VAL PADANA, COMPRENDEnte IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA, PER LA STAGIONE VENATORIA 2022/2023 – L.R. N. 26/93 E S.M.I.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA VAL PADANA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. n. 19 del 8 luglio 2015 *"Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"*;
- la L.R. n. 7 del 25 marzo 2016 *"Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla L.R. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della L.R. 8 luglio 2015, n. 19 e della L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della L.R. 19/2015 e all'articolo 3 della L.R. 32/2015"*;
- la D.G.R. n. X/4998 del 30 marzo 2016 *"Prime determinazioni all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934"*, che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte della Regione;

Richiamati:

- la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*;
- la Legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 e s.m.i. *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"* ed in particolare:

✓ l'art. 34 comma 1, lettera c) che stabilisce: "Ai fini del coordinamento della Gestione programmata della caccia, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio determinano il numero dei cacciatori ammissibili in ogni Ambito Territoriale e Comprensorio Alpino di Caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia, non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno



Regione Lombardia

precedente, fermo restando che tale rapporto è diverso tra Zona Alpi e restante territorio”;

✓ l'art. 33, comma 1 che stabilisce: “Il Comitato di Gestione è tenuto a soddisfare le richieste d’iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma dell’art. 34, comma 1, lettera c)”;

✓ l’art. 28 comma 7 che dispone in particolare che “ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all’indirizzo civico in cui risiede”;

Visti:

- il Piano Faunistico Provinciale della provincia di Mantova approvato con D.C.P. n. 3 del 8/2/2010, nel testo attualmente in vigore e approvato dal Consiglio Provinciale di Mantova;
- il Piano Faunistico Provinciale della provincia di Cremona approvato con D.C.P. n°132 del 07/09/2005 e succ. mod. e int.;

Richiamato l'art. 4 della L.R. n. 7 del 25 marzo 2016, che prevede l'efficacia dei Piani faunistico venatori vigenti fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico venatori territoriali di cui all'articolo 14 della L.R. n. 26/1993 e s.m.i.;

Verificato che il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 6409 del 11 maggio 2022 “Determinazione dell’Indice di Densità Venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia per la stagione venatoria 2022/2023 – art. 28 L.R. 16 agosto 1993, n. 26”, ha individuato per il territorio non compreso in Zona Alpi (ambiti territoriali di caccia) il valore di 0,0526 cacciatori per ettaro, ovvero 19,01 ha/cacciatore;

Ritenuto necessario determinare, in attuazione al richiamato art. 34 c. 1 lettera c) della L.R. n. 26 del 16 agosto 1993 e s.m.i., il numero di cacciatori ammissibili negli ambiti territoriali di caccia di competenza della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Val Padana (territori delle province di Cremona e Mantova) per la stagione venatoria 2022/2023, nel rispetto della proporzione cacciatori/territorio fissato con il citato Decreto n. 6409 del 11 maggio 2022;

Dato atto che il presente provvedimento:

- ✓ conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi dell'art. 33, comma 7 della legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 e s.m.i, entro il 31



Regione Lombardia

maggio, termine ultimo per accogliere le domande di iscrizione dei cacciatori presso gli ambiti territoriali di caccia;

✓ non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

Vista la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. XI/5105 del 26/07/2021 "XIII Provvedimento organizzativo 2021", con la quale nell'allegato A "Assetti organizzativi" è stato affidato al Dr. Massimo Vasarotti l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti di terzi;

DECRETA

1. di determinare il numero dei cacciatori ammissibili negli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana (territori delle province di Cremona e Mantova) per la stagione venatoria 2022/2023, nel rispetto della proporzione cacciatori/territorio fissato con Decreto n. n. 6409 del 11 maggio 2022, fatto salvo il diritto di ogni cacciatore di essere socio dell'Ambito Territoriale di Caccia in cui ha la residenza anagrafica e il diritto della permanenza associativa confermata annualmente con il versamento della quota di partecipazione, come di seguito specificato:

ATC DELLA PROVINCIA DI CREMONA

A.T.C.	Territorio Utile alla caccia - art. 34 comma 1, lettera c) Ha	Numero cacciatori ammissibili (tot. Territorio/indice regionale)
1	13.996	736
2	13.808	726
3	15.959	840
4	10.801	568
5	14.763	777
6	17.105	900
7	18.896	994
Totale	105.329	5.541



Regione Lombardia

ATC DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

A.T.C.	Territorio Utile alla caccia - art. 34 comma 1, lettera c) Ha	Numero cacciatori ammissibili (tot. Territorio/indice regionale)
1	14.409	758
2	10.372	546
3	13.065	687
4	14.710	774
5	23.144	1.217
6	16.940	891
Totale	92.640	4.873

2. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia di Cremona e Mantova;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

MASSIMO VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge